

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 28 ottobre 2010****relativa al finanziamento di interventi urgenti contro la rabbia nel nord-est italiano**

[notificata con il numero C(2010) 7379]

(2010/657/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/470/CE dispone che qualora uno Stato membro sia direttamente minacciato dalla comparsa o dalla propagazione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro, di una delle malattie di cui all'allegato I di tale decisione, può essere deciso di adottare misure appropriate per far fronte alla situazione e di concedere un contributo finanziario dell'Unione a favore di misure specifiche ritenute necessarie per il successo delle azioni intraprese.
- (2) La rabbia è una malattia degli animali che colpisce principalmente gli animali carnivori selvatici e domestici e presenta gravi implicazioni per la salute pubblica. Tale malattia è compresa nell'allegato I della decisione 2009/470/CE.
- (3) I programmi cofinanziati dall'Unione per l'immunizzazione per via orale dei carnivori selvatici, che costituiscono il serbatoio della malattia, hanno permesso negli ultimi anni di conseguire risultati positivi nella maggior parte degli Stati membri grazie alla drastica riduzione dei casi di rabbia negli animali selvatici e domestici e alla scomparsa dei casi di infezione nell'uomo.
- (4) L'Italia è considerata un paese indenne dalla rabbia dal 1997. Tuttavia, nell'ottobre 2008 nella Regione Friuli Venezia Giulia si è riscontrato un caso di rabbia, seguito da altri otto casi nella stessa regione. Nel 2009 la rabbia silvestre si è estesa anche alla Regione Veneto. Alla fine del 2009 sono stati riscontrati 35 casi in Friuli Venezia Giulia e 33 casi in Veneto.
- (5) Gli Stati membri confinanti hanno espresso preoccupazione riguardo alla minaccia rappresentata dalla situazione della rabbia nel nord-est italiano per i loro territori.
- (6) Occorrono di conseguenza interventi urgenti atti a prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in Italia e l'estensione della medesima ai vicini Stati membri Austria e Slovenia, nonché volti a potenziare gli sforzi per eradicarla il più presto possibile.
- (7) Il 9 dicembre 2009 l'Italia ha presentato alla Commissione un piano di emergenza per la vaccinazione orale delle volpi: «Programma di controllo della rabbia nelle regioni del nord-est italiano — Piano di vaccinazione straordinario delle volpi». Il piano è stato considerato accettabile ed è quindi opportuno che alcuni interventi siano finanziati dall'Unione. È pertanto necessario che la sua attuazione riceva un contributo finanziario da parte dell'Unione.
- (8) Il contributo finanziario dell'Unione va versato in base alla richiesta ufficiale di rimborso presentata dagli Stati membri e ai documenti giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio ⁽²⁾
- (9) Tenuto conto dell'urgenza dell'attuazione dell'esteso piano di vaccinazione, in modo da prevenire la diffusione della malattia in altri Stati membri, appare giustificato che il contributo finanziario dell'Unione sia reso disponibile con decorrenza 9 dicembre 2009, data di presentazione della domanda di finanziamento alla Commissione.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.⁽²⁾ GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Programma di controllo della rabbia nelle regioni del nord-est italiano — Piano di vaccinazione straordinario delle volpi» (di seguito «il piano»), presentato dall'Italia il 9 dicembre 2009, è approvato per il periodo dal 9 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010.

Articolo 2

1. L'Unione può concedere un contributo finanziario per il piano pari al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per:

- a) l'esecuzione di esami di laboratorio per:
- i) il rilevamento di antigeni o di anticorpi della rabbia;
 - ii) l'isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia;
 - iii) il rilevamento del biomarcatore;
 - iv) la titolazione delle esche vaccino;
- b) l'acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche e l'acquisto e la somministrazione di vaccini agli animali d'allevamento per via parenterale previsti dal piano.

Tuttavia il contributo finanziario dell'Unione per le spese di cui alle lettere a) e b) non può essere superiore a 2 300 000 EUR.

2. Il rimborso massimo delle spese da versare all'Italia per il piano non può superare in media gli importi seguenti:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) test sierologico | 8 EUR per test; |
| b) test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa | 8 EUR per test; |
| c) test di immunofluorescenza (FAT) | 12 EUR per test; |
| d) test di reazione a catena della polimerasi (PCR) | 10 EUR per test; |
| e) acquisto di vaccini orali ed esche | 0,4 EUR per dose; |
| f) acquisto di vaccini parenterali | 1 EUR per dose; |
| g) vaccinazione degli animali d'allevamento | 1,50 EUR per animale. |

3. Le spese sostenute per eseguire gli esami di laboratorio di cui al paragrafo 1, lettera a) includono:

- a) le spese sostenute per l'acquisto dei kit di analisi, dei reagenti e dei beni di consumo utilizzati per l'esecuzione dei test;
- b) le spese per il personale assegnato specificamente, in tutto o in parte, all'esecuzione dei test;
- c) le spese generali pari a non oltre il 7 % dell'importo totale delle spese di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3

1. Il contributo finanziario dell'Unione è concesso a condizione che l'Italia:

- a) attui il piano conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione europea, tra cui la normativa in materia di concorrenza, di aggiudicazione degli appalti pubblici e di aiuti di Stato;
- b) presenti alla Commissione, entro il 30 aprile 2011, una relazione finale sull'esecuzione del piano sotto il profilo tecnico, corredata dei giustificativi relativi alle spese sostenute e dei risultati conseguiti nel periodo dal 9 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010;
- c) attui il piano efficacemente.

2. Qualora l'Italia non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo finanziario dell'Unione tenendo conto della natura e della gravità dell'inadempienza nonché del danno finanziario causato all'Unione.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 9 dicembre 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

La relazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), deve comprendere almeno i seguenti elementi:

A. Vaccinazione

- I. Periodo di riferimento
- II. Numero di esche vaccino distribuite
- III. Numero di animali d'allevamento e mandrie/greggi vaccinate per regione
- IV. Numero di esche distribuite con l'ausilio di mezzi aerei
- V. Numero di esche distribuite manualmente
- VI. Mappa relativa alla copertura del territorio e alle direttrici di distribuzione delle esche (aerea e manuale)

B. Controllo

		Test virologici			Test sierologici			Rilevazione della tetraciclina (marcatore)		
Regione	Specie	Tipo di test	Numero di animali sottoposti a test	Positivi	Tipo di test	Numero di animali sottoposti a test	Positivi (valore di soglia: ... UI/ml)	Tipo di test	Numero di animali sottoposti a test	Positivi

C. Valutazione tecnica della situazione e delle difficoltà incontrate

—

ALLEGATO II

La relazione finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), deve comprendere almeno i seguenti elementi:

Misure per cui è ammesso il cofinanziamento				
Test di laboratorio				
Regione	Tipo di test	Numero di animali sottoposti a test	Numero di test eseguiti	Spese sostenute per i test eseguiti (in EUR)
Individuazione dell'antigene della rabbia	FAT		0	0,00
	PCR			
	altro (pregasi specificare)			
Individuazione di anticorpi contro la rabbia	Neutralizzazione del virus			
	altro (pregasi specificare)			
Caratterizzazione del virus della rabbia	Sequenziamento			
	altro (pregasi specificare)			
Biomarcatore				
Titolazione delle esche vaccino				
Totale		0	0	0,00
Vaccini ed esche				
Regione	Tipo di test	Numero di animali	Numero di dosi e di esche vaccino	Spese per l'acquisto e la distribuzione/somministrazione (in EUR)
Vaccino orale	Acquisto			
	Distribuzione			
Vaccino parenterale	Acquisto			
	Somministrazione			
Totale		0	0	0,00

Certifico che:

- queste spese sono state effettivamente sostenute ed esattamente conteggiate e sono ammissibili ai sensi della decisione 2010/657/UE della Commissione,
- i documenti giustificativi delle spese sostenute sono resi disponibili ai fini di un controllo, in particolare per giustificare il livello di indennizzo accordato per gli animali,
- non è stato richiesto nessun altro contributo dell'Unione per il presente programma e tutte le entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma sono dichiarate alla Commissione,
- il programma è stato eseguito in conformità alla pertinente normativa dell'Unione e, in particolare, alle norme di concorrenza, di aggiudicazione degli appalti pubblici e sugli aiuti di Stato,
- sono state applicate procedure di controllo, in particolare per verificare l'esattezza degli importi dichiarati, per prevenire, individuare e correggere irregolarità.

Data:

Nome e firma del direttore operativo: